

Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato

Diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970 - Carattere patrimoniale - Azionabilità da parte degli eredi dell'ex coniuge - Sussistenza - Presupposti - Possibilità di azionare il diritto anche in caso di pagamento posticipato ex lege successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro - Sussistenza - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24289 del 01/09/2025 (Rv. 675953 - 02) In tema di divorzio, il diritto alla quota dell'indennità di fine servizio, spettante ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970, ha carattere patrimoniale e può essere azionato dagli eredi dell'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze, ove il decesso dell'avente diritto intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'ex coniuge obbligato, anche quando il pagamento da parte del datore di lavoro-pubblica amministrazione sia ex lege previsto, per ragioni di equilibrio di bilancio pubblico, in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e intervenga dopo la proposizione della domanda, in quanto, trattandosi di condizione dell'azione, è sufficiente che tale pagamento preceda la decisione.